

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO CARATELLI

Seduta del 31/05/2024

## FATTO

1. Parte ricorrente stipulava, in data 5 novembre 2013, un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile, per un capitale lordo mutuato pari a euro 29.640,00, da estinguersi con il pagamento di 120 rate mensili di euro 247,00 ciascuna.
2. Successivamente, nel dicembre del 2017, il cliente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 48. L'intermediario resistente, come riportato nel relativo conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di euro 355,68 a titolo di restituzione degli oneri non goduti, oltre ad un "*abbuono interessi per estinzione anticipata*" di euro 2.687,54.
3. Con ricorso pervenuto il 4 dicembre 2023, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente – con l'assistenza di un professionista – contestava il conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario chiedendo l'equo rimborso delle commissioni e spese



pagate e non godute – inclusi interessi corrispettivi – per una somma pari a euro 3.220,52, oltre agli interessi legali. L'istante invocava, altresì, la restituzione di *“eventuali rate pervenute ... in momenti successivi all'estinzione anticipata e riferite a rate già in essa ricomprese, ed in quanto tali da restituire”*.

4. Con le controdeduzioni parte convenuta eccepiva di avere già rimborsato al cliente tutto quanto dovuto in base al contratto, che distingue con chiarezza gli oneri *recurring* da quelli *up-front*. In particolare, con riferimento alla provvigione dell'intermediario del credito, l'istituto confermava essere oneri per lo svolgimento di attività prodromiche alla concessione del prestito. In relazione agli oneri assicurativi, l'intermediario documentava in atti l'avvenuto rimborso dell'importo dovuto – per complessivi euro 235,62 (=140,83+94,79) –, quantificato dalla compagnia assicuratrice in base a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle polizze. Parte convenuta richiama, inoltre, la sentenza del 9 febbraio 2023, con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, stabiliva – in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare – il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi legati dalla durata residua del rapporto (c.d. costi *recurring*). Sosteneva la resistente che tale pronuncia superasse la sentenza Lexitor, e che la sua efficacia fosse generale e non limitata all'ambito del credito immobiliare ai consumatori. La resistente, al contempo, faceva presente che il vecchio art. 125-*sexies*, comma 1 del TUB – quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla Sentenza Lexitor – non avrebbe consentito il rimborso dei costi *up-front* pagati a terzi. L'istituto di credito riferiva, altresì, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22 ha riguardato solo l'art. 11-*octies*, comma 2 del Decreto Sostegni-*bis* e non anche l'art. 6-*bis*, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, il quale – nel richiamare le Disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia – esclude ancora la rimborsabilità dei costi *up-front*. L'intermediario richiama, dunque, la non ripetibilità dei costi già maturati al momento della stipulazione del contratto. In ragione delle considerazioni sopra esposte, l'intermediario chiedeva all'Arbitro di respingere le domande avanzate in ricorso, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.

## DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del*



*consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l’art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall’art. 11-*octies*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l’art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l’art. 27, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.*

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 – ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 –, questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* TUB, così come interpretato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *“non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”.*

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto,



precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*.

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che – come si è già detto – il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse *“non sono soggette a riduzione”*.

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide – anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto – le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di quanto premesso si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

17. Osserva, al contempo, questo Collegio come non sia possibile dubitare della natura *up-front* delle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento – descritte nel testo contrattuale come dirette a compensare attività prodromiche alla stipula del contratto –, nonché della natura *recurring* delle commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento, avendo peraltro l'intermediario provveduto al relativo rimborso in sede di estinzione anticipata (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3548/2017). Sono, altresì, da considerarsi *up-front* le provvigioni percepite dall'intermediario del credito, la cui attività appare circoscritta alla fase di perfezionamento del finanziamento (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 22084/2019; Collegio di Roma, decisione n. 12720/2017). Quanto agli oneri assicurativi, viene valorizzato il criterio contrattuale, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

18. In presenza – come nel caso in esame – di specifica domanda, anche gli interessi corrispettivi sono stati ritenuti rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis* (cfr. Collegio di coordinamento, decisioni nn. 6885/2022 e 6888/2022).

19. Gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono quindi essere determinati come segue:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,55%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,77%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	Comm. Perfezionamento coi	€ 592,80	€ 355,68 ○	€ 229,80 ⊙	○	€ 229,80
○	Comm. Di gestione	€ 592,80	€ 355,68 ⊙	€ 229,80 ○	○	€ 0,00
○	Provvigione intermediario di	€ 1.778,40	€ 1.067,04 ○	€ 689,41 ⊙	○	€ 689,41
○	oneri assicurativi (totale)	€ 701,41	€ 420,85 ○	€ 271,91 ○	⊙	€ 0,00
○	Interessi	€ 6.932,14	€ 4.159,28 ⊙	€ 2.687,29 ○	○	€ 1.471,74
⊙			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti € 2.390,95



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

20. Sulle somme così determinate devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

21. Con riguardo, invece, al rimborso delle *“eventuali rate pervenute ... in momenti successivi all'estinzione anticipata e riferite a rate già in essa ricomprese, ed in quanto tali da restituire”*, ritiene codesto Arbitro che parte attorea non abbia assolto l'onere probatorio su di lei incombente, non avendo offerto alcun riscontro a supporto della tesi del doppio addebito delle rate dichiarate insolute nel conteggio estintivo. Ne deriva il rigetto della relativa istanza.

22. Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.391,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA